



Turno nel giorno festivo infrasettimanale? La Cassazione dice no alla cumulabilità delle maggiorazioni previste dal CCNL Funzioni Locali

di M. A. Lonetti - 4 Gennaio 2023

Con l'ordinanza n. 25336 del 25 agosto 2022, la Cassazione, VI Sezione, aderisce ad un consolidato orientamento secondo cui il lavoro prestato dai dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali che cada in giornata festiva infrasettimanale, come quella domenicale, gode dell'applicazione dell'art. 22, comma 5 CCNL 14 settembre 2000, che compensa il disagio con la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione.

La speciale disciplina dettata dal citato art. 22, infatti, compensa interamente il disagio derivante dall'articolazione dell'orario, purché risulti rispettato il limite massimo settimanale. D'altra parte, l'applicazione dell'art. 24 dello stesso contratto, riguardante l'attività prestata in un giorno festivo, resta circoscritta ai casi in cui si verifichi un'eccedenza rispetto al normale orario di lavoro assegnato al turnista.

Pertanto, secondo questo orientamento, è da escludere che la maggiorazione dell'art. 22 possa sommarsi al compenso dell'art. 24, qualora la prestazione nel giorno festivo sia stata resa nel rispetto dei turni programmati e senza alcuna eccedenza rispetto all'orario complessivo settimanale.

Infine, sembra opportuno evidenziare come nell'ordinanza in esame i giudici di legittimità ribadiscano il consolidato orientamento riguardante la risarcibilità del danno da usura psicofisica, rigettando la ricostruzione secondo cui esso possa essere provato attraverso presunzioni, potendo essere considerato *in re ipsa* per il solo fatto che la prestazione lavorativa avvenga oltre il sesto giorno consecutivo. Al contrario, la perdita definitiva del riposo settimanale è di per sé produttiva di danno solo nel caso in cui la prestazione del settimo giorno sia stata resa in assenza di previsioni legittimanti ed in violazione degli artt. 36 Cost. e 2109 c.c.

Maria Assunta Lonetti, avvocatessa e funzionaria esperta del mercato e dei servizi per il lavoro

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 25 agosto 2022, n. 25336